

BGer 2F 7/2009 vom 14. Oktober 2009

Bundesgericht, 2009-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_7_2009

FR: TF 2F 7/2009 du 14 octobre 2009

IT: TF 2F 7/2009 del 14 ottobre 2009

Regeste

Domanda di revisione del decreto del Tribunale federale svizzero 2C_535/2009 del 29 settembre 2009 | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1

La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF . Per essere ammissibile l'istanza dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

L'istanza in esame è rivolta contro un decreto di stralcio dai ruoli emanato in seguito alla desistenza della parte ricorrente. In altre parole trattasi di una decisione, pronunciata in concreto dal Presidente della Corte adita, che pone fine al processo senza sentenza (cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar BGG, n. 19 all'art. 32 e riferimenti, tra cui il rinvio al "Titolo nono: Fine del processo senza sentenza" della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, segnatamente all'art. 73 cpv. 1 in fine PC, che disciplina i casi di desistenza ed è applicabile in virtù del rinvio dell' art. 71 LTF). Ora visto il tenore dei disposti applicabili alla revisione (art. 121 e segg. LTF) ci si può chiedere se solo le sentenze del Tribunale federale siano suscettibili di revisione (v. ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar BGG, n. 4 all'art. 127 e rinvii dottrinali; v. pure sentenza 6A.100/1996 del 14 novembre 1996, ove è stato lasciato aperto [per motivi che ora non sono dati] il quesito di sapere se una dichiarazione di ritiro e la conseguente decisione di stralcio dai ruoli fossero suscettibili di revisione nonché DTF 114 Ib 74 dove invece è stato giudicato che la decisione giudiziale e la decisione di stralcio dai ruoli che si limita a prenderne atto non lo erano). In concreto la questione può rimanere irrisolta dato che, per i motivi esposti di seguito, la presente istanza si avvera comunque irricevibile.

E. 2.2

L'istante in effetti si limita a citare diversi disposti di legge senza tuttavia minimamente spiegare come, con l'emanazione del decreto di stralcio dai ruoli, questa Corte non avrebbe giudicato su singole conclusioni oppure, per svista, non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che risultavano dagli atti (art. 121 lett. c e d LTF). Allo stesso modo non dimostra e per altro nemmeno adduce che sarebbe venuto a conoscenza, tra l'altro, di fatti rilevanti che

esistevano già quando è stato emanato il decreto di stralcio ma che non aveva potuto allora addurre (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). In queste condizioni la domanda di revisione va dichiarata ammissibile.

E. 3

L'istanza non è destinata a miglior sorte nemmeno in relazione alla richiesta di rettifica (art. 129 LTF), senza che occorre appurare (per i motivi illustrati in precedenza) se la stessa possa essere presentata contro un decreto di stralcio dai ruoli. Infatti, l'istante non spiega né dimostra in che cosa il dispositivo contestato sarebbe poco chiaro, incompleto o ambiguo o conterrebbe elementi in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo: la domanda, immotivata (v. art. 42 LTF), sfugge quindi ad un esame di merito.

E. 4

L'istante adduce infine che quando ha ricevuto la copia del decreto di stralcio erano intercorsi 10 giorni dal ritiro del ricorso e si approssimava la scadenza del termine per l'inoltro delle osservazioni sul merito, fissato al 12 ottobre 2009. In quel momento egli aveva già investito molto tempo per l'impostazione e la parziale stesura del memoriale di risposta, motivo per cui chiede la modifica del decreto litigioso nel senso che gli vengano assegnate delle ripetibili a copertura del lavoro finora svolto. Sennonché, contrariamente a quanto sembra pensare l'istante, decisivo per il giudizio sulle ripetibili è lo stato di fatto esistente quando il Presidente della Corte ha decretato lo stralcio della causa, cioè il 29 settembre 2009. Orbene in quel momento l'istante non aveva presentato osservazioni né sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo (nella lettera del 25 settembre 2009 si è infatti limitato a rimettersi alle osservazioni del committente e al giudizio del Tribunale federale) né sul merito della vertenza. È quindi a ragione che non gli sono state accordate ripetibili. Ora niente nei motivi addotti permette di ritenere che tale decisione fosse sbagliata o fondata su di un errata valutazione della fattispecie. La richiesta va quindi disattesa.

E. 5.1

Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, l'istanza va respinta.

E. 5.2

Pur essendo le procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'istante dall'onere delle spese processuali (art. 66 cv . 1 in fine LTF). Non si concedono ripetibili né all'autorità né al consorzio B. _____ che non è stato invitato a determinarsi (art. 68 cpv. 1 a 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.